

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

CAPO IV

Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di impianti, macchine e attrezzature destinate all'automazione industriale

Art. 6

1. Il contributo di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del valore d' acquisto, entro il limite massimo di 500 milioni di lire, dell' impianto o dei macchinari o delle attrezzature destinati all' automazione industriale e può essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno, per ogni azienda beneficiaria.

(1)

2. Nell' ipotesi di locazione finanziaria superiore a tale importo, il contributo è concesso entro il predetto limite di 500 milioni di lire.

3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 30 milioni di lire.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, della presente legge.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 46/1995

2 Articolo abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 26/1997